

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia
di semplificazione normativa (1342)**

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, che detta disposizioni per la creazione di una banca dati normativa unica pubblica e gratuita, non è coerente con il titolo del decreto recante misure urgenti in materia di «semplificazione»;

l'attivazione di un nuovo sistema informativo per la diffusione gratuita della normativa statale vigente non riveste i caratteri straordinari di necessità ed urgenza che legittimano, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il ricorso alla decretazione d'urgenza;

non c'è urgenza in quanto l'articolo in questione detta misure che richiedono l'adozione di successivi decreti ministeriali; pertanto non è di immediata applicazione. Conseguentemente non è conforme al dettato costituzionale, come precisato anche dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

quanto alla necessità, le misure previste non consentono di aprire ai cittadini gratuitamente l'accesso ai servizi informativi ufficiali esistenti, cosa che sarebbe invece auspicabile. Esistono infatti il GURITEL, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e il sistema Italgiure Find, gestito dal CED della Suprema Corte di Cassazione, i quali, da diversi anni, distribuiscono archivi normativi completi, certificati e accessibili via Internet con sofisticati sistemi di interrogazione (tali servizi, però, attualmente sono a pagamento);

l'articolo 2, che prevede l'abrogazione espressa delle norme primarie «ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale», è an-

ch'esso carente dei presupposti per l'esercizio della decretazione d'urgenza, solo apoditticamente enunciati. La relazione, che sul punto individua peraltro l'obiettivo di evitare «soprattutto» i costi dell'inserimento nella nuova banca dati «normativa» di 29.000 norme, non contiene elementi ulteriori a sostegno dell'urgenza;

lo stesso articolo 2, esaminato sulla base di quanto esposto nella relazione, appare poi anche in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione per irragionevolezza della motivazione in quanto, prevedendo l'abrogazione con decreto-legge di un elevato numero di norme primarie senza puntuali motivazioni, utilizza uno strumento inidoneo a razionalizzare l'ordinamento;

l'articolo 2, infine, non tiene conto del fatto che il dispositivo previsto dall'articolo 14, commi 12-24, della legge n. 246 del 2005 reca una delega legislativa in materia il cui termine è ancora aperto prevedendo una procedura complessa per la semplificazione che coinvolge anche il Parlamento attraverso la Commissione bicamerale per la semplificazione normativa istituita dalla stessa legge;

l'articolo 3 si pone a sua volta in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione in quanto non è supportato da idonea valutazione in merito alla necessità e all'urgenza di fare rientrare in vigore sessantasei leggi abrogate meno di sei mesi prima, sempre con lo strumento del decreto-legge,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1342.

ORDINI DEL GIORNO

G100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 200 del 2008 intende accelerare e portare a conclusione, in tempi utili ad evitare la perdita dei suoi rilevanti stanziamenti, il programma di informatizzazione della normativa vigente avviato con l'articolo 107 della legge finanziaria per l'anno 2001;

la norma prevede un apposito fondo di bilancio destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita;

l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come si deduce chiaramente dalla descrizione dei servizi telematici disponibile sul sito Internet www.ipzs.it, oltre alla diffusione telematica del testo integrale, compresa la parte grafica, delle Gazzette Ufficiali (serie generale e serie speciali) pubblicate dal 10 gennaio 1988, dei provvedimenti normativi pubblicati nel loro testo originario (sempre dal 1° gennaio 1988) e nel loro testo aggiornato, offerto in tutte le varie versioni succedutesi nel tempo (dal 10 gennaio 1990); rende disponibili tutti i provvedimenti normativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1987 nel testo originario e, in parte, nella versione aggiornata;

il sistema Italgire Web distribuito dal CED della Suprema Corte di Cassazione distribuisce a pagamento via Internet oltre quaranta archivi con la giurisprudenza in testo integrale e sotto forma di massime nonché tutta la normativa primaria e secondaria dal 1904 ad oggi, i titoli della legislazione statale dal 1861 la normativa regionale e il diritto comunitario. Gli archivi sono completi di un sofisticato sistema di riferimenti che consente il coordinamento;

dei richiamati servizi l'unico gratuito per il cittadino è l'accesso agli ultimi sessanta giorni di *Gazzetta Ufficiale*;

negli ultimi anni la diffusione delle norme ha visto una funzione suppletiva da parte dei privati agevolata dagli ostacoli (abbonamento/costo) posti alla consultazione della *Gazzetta Ufficiale* e del Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione;

a livello comunitario l'Ufficio EUROP, struttura della Commissione europea preposta alla stampa e alla diffusione della *Gazzetta Uffi-*

ciale, rende disponibili gratuitamente tutte le serie di Gazzette Ufficiali in oltre venti lingue diverse;

tutti i servizi informativi contenenti i testi dei trattati, diritto derivato (coordinato e con riferimenti), giurisprudenza e lavori preparatori (interistituzionali) sono accessibili gratuitamente con modalità semplificate o avanzate in tutte le lingue;

pertanto l'esperienza europea evidenzia come tale situazione abbia consentito di iniziare ad eliminare completamente anche la stampa di alcune serie della Gazzetta come è accaduto per la serie GUCE «S» relativa agli appalti che è oggi esclusivamente informatica,

impegna il Governo:

ad assicurare nel più breve tempo possibile la diffusione gratuita telematica via *Internet* della *Gazzetta Ufficiale* telematica in tempo reale e senza restrizioni temporali.

G103

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 200 del 2008 intende accelerare e portare a conclusione, in tempi utili ad evitare la perdita dei suoi rilevanti stanziamenti, il programma di informatizzazione della normativa vigente avviato con l'articolo 107 della legge finanziaria per l'anno 2001;

la norma prevede un apposito fondo di bilancio destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita;

l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come si deduce chiaramente dalla descrizione dei servizi telematici disponibile sul sito *Internet* www.ipzs.it, oltre alla diffusione telematica del testo integrale, compresa la parte grafica, delle Gazzette ufficiali (serie generale e serie speciali) pubblicate dal 1° gennaio 1988, dei provvedimenti normativi pubblicati nel loro testo originario (sempre dal 1° gennaio 1988) e nel loro testo aggiornato, offerto in tutte le varie versioni succedutesi nel tempo (dal 1° gennaio 1990); rende disponibili tutti i provvedimenti normativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1987 nel testo originario e, in parte, nella versione aggiornata.

il sistema ItalgiureWeb distribuito dal CED della Suprema Corte di Cassazione distribuisce a pagamento via internet oltre quaranta archivi con la Giurisprudenza in testo integrale e sotto forma di massime nonché tutta la normativa primaria e secondaria dal 1904 ad oggi, i titoli della legisla-

zione statale dal 1861 la normativa regionale e il diritto comunitario. Gli archivi sono completi di un sofisticato sistema di riferimenti che consente il coordinamento;

dei richiamati servizi l'unico gratuito per il cittadino è l'accesso agli ultimi sessanta giorni di *Gazzetta Ufficiale*;

negli ultimi anni la diffusione delle norme ha visto una funzione suppletiva da parte dei privati agevolata dagli ostacoli (abbonamento/costo) posti alla consultazione della *Gazzetta Ufficiale* e del Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione;

a livello comunitario l'Ufficio EUROP, struttura della Commissione europea preposta alla stampa e alla diffusione della *Gazzetta Ufficiale*, rende disponibili gratuitamente tutte le serie di *Gazzette Ufficiali* in oltre venti lingue diverse;

tutti i servizi informativi contenenti i testi dei trattati, diritto derivato (coordinato e con riferimenti), giurisprudenza e lavori preparatori (interistituzionali) sono accessibili gratuitamente con modalità semplificate o avanzate in tutte le lingue;

pertanto l'esperienza europea evidenzia come tale situazione abbia consentito di iniziare ad eliminare completamente anche la stampa di alcune serie della *Gazzetta* come è accaduto per la serie GUCE «S» relativa agli appalti che è oggi esclusivamente informatica,

impegna il Governo:

a consentire nel più breve tempo possibile l'accesso gratuito dei cittadini ai servizi ItalgireWeb e GURITEL;

ad assicurare nel più breve tempo possibile la diffusione gratuita telematica via *Internet* della *Gazzetta Ufficiale* telematica in tempo reale e senza restrizioni temporali.

G104

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge n. 200 del 22 dicembre 2008, reca nuove disposizioni aventi ad oggetto le attività di informatizzazione e classificazione della normativa vigente al fine di realizzare – recita testualmente la rubrica – una banca dati pubblica e gratuita della legislazione statale vigente anche mediante un più efficace utilizzo delle risorse esistenti;

l'intervento di riduzione dello *stock* di leggi vigenti e l'azione di rilancio del progetto di informatizzazione dell'ordinamento rispondono a finalità assolutamente apprezzabili e pienamente condivisibili;

la riduzione delle leggi vigenti rappresenta un primo passo – seppur significativo – per promuovere una reale «politica della semplificazione». Semplificare, tuttavia, non può significare soltanto abrogare norme obsolete, ma deve necessariamente significare, soprattutto, elaborare norme coerenti con la legislazione vigente, redigere testi unici e progettare norme più chiare e trasparenti per i cittadini e per tutti gli operatori del diritto,

impegna il Governo:

a consentire, entro il 31 dicembre 2009, l'accesso gratuito attraverso la rete *Internet* al servizio di banche dati *on-line* dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato denominato *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana telematica, in breve GURITEL;

ad assicurare, inoltre, entro il medesimo termine la consultazione gratuita dei testi legislativi, normativi e regolamentari vigenti, costantemente aggiornati alla luce delle eventuali modifiche intervenute.

G101

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premesso che:

secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – la motivazione principale del provvedimento risulta essere «la creazione in Italia di una banca dati unitaria, pubblica e gratuita della normativa statale vigente» e che l'esigenza di procedere ad un'opera di abrogazione di circa 29.000 provvedimenti si considera un passaggio «strettamente connesso al completamento di tale progetto»;

l'intervento di riduzione dello *stock* di leggi esistenti e l'azione di rilancio del progetto di informatizzazione dell'ordinamento rispondono a finalità apprezzabili e pienamente condivisibili;

in questo contesto risultano tuttora aperti i termini di esercizio della delega legislativa nota come taglia-leggi (di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005), finalizzata al duplice obiettivo di ridurre il numero delle leggi in vigore nonché di provvedere alla semplificazione o al riassetto di ciascuna materia interessata al riassetto normativo;

ribadita la necessità di utilizzare, per il futuro, strumenti volti al riordino legislativo non aventi carattere di urgenza, affinché essi possano essere elaborati sulla base di indirizzi e criteri predefiniti dal legislatore parlamentare e secondo procedure che assicurino il pieno coinvolgimento di quest'ultimo, come era appunto statuito dal citato articolo 14 della legge n. 246 del 2005;

la Commissione di merito, allo scopo di consentire un corretto esercizio della suddetta delega, anche in funzione di integrazione del provvedimento in esame, ha inteso far coincidere il termine in cui si determina

l'effetto abrogativo delle disposizioni elencate nell'Allegato 1 con il termine di scadenza della citata delega legislativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nelle more dell'attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, di rinnovare l'adempimento fissato dal comma 12 del predetto articolo, procedendo alla trasmissione alle Camere di un aggiornamento della relazione, già presentata dal precedente Governo il 14 dicembre 2007, concernente la ricognizione delle disposizioni legislative statali vigenti e le eventuali incongruenze e antinomie riscontrate nell'attività di verifica.

G102

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge n. 200 del 22 dicembre 2008, tra i diversi obiettivi si pone quello del completamento delle procedure per la creazione di una banca dati unica e gratuita della legislazione statale vigente, anche mediante un più efficace utilizzo delle risorse esistenti;

la relazione illustrativa precisa che si tratta dell'entrata in funzione di un sistema denominato «Normattiva»;

il Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione distribuisce sulla rete *Internet* oltre quaranta archivi diversi;

il servizio, oltre ai repertori di giurisprudenza di tutte le giurisdizioni e ai testi integrali, rende disponibile il più completo sistema informativo legislativo esistente con atti normativi in testo completo a partire dal 1904 nonché i titoli degli atti legislativi a partire dal 1861;

tali testi sono integrati da riferimenti sofisticati che consentono la ricostruzione della vigenza in ogni momento storico;

l'accesso al servizio è regolato dal decreto del Ministro della giustizia del 7 febbraio 2006 che stabilisce tariffe a tempo che arrivano a 0,50 euro al minuto complesse e fuori mercato. Per fare un esempio, un avvocato per fare una ricerca presso un Ufficio giudiziario ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del citato decreto deve versare «la somma di euro 5 per ogni unità di 30 minuti di fruizione del servizio di ricerca o frazione di essa e, inoltre, la somma di euro 0,05 per ogni pagina stampata» mentre sono a disposizione prodotti che consentono una consultazione su personal computer (DVD) e *on-line* che si possono consultare liberamente e ovunque con un costo che varia da 400 a 800 euro all'anno;

secondo quanto si evince dalla relazione e dagli interventi nell'esame del disegno di legge di conversione il nuovo sistema dovrebbe entrare in funzione nel 2009;

oltre tale data appare necessario garantire il diritto dei cittadini di conoscere le norme e la giurisprudenza accedendo gratuitamente a fonti pubbliche e certificate,

impegna il Governo:

a garantire che qualora non sia disponibile entro il 2009 l'accesso gratuito al sistema Normattiva o equivalente sia reso gratuito l'accesso alle informazioni distribuite dal CED della Cassazione.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. A decorrere dal 1° marzo 2009 il servizio informativo *on-line* dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato denominato Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Telematica, in breve GURITEL, è accessibile al pubblico gratuitamente tramite la rete *Internet*.

2. Al fine di semplificare le modalità di accesso, ampliare l'offerta di servizi informativi, implementare le funzionalità di coordinamento e di raccordo delle norme con la giurisprudenza, il Ministro per la semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti finalizzati:

a) alla organizzazione di un tavolo tecnico con rappresentanti del Ministero della giustizia ed esperti di Università ed Enti di ricerca per la predisposizione di un programma di riorganizzazione dei servizi attualmente distribuiti dal Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione, dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato del dalle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

b) alla definizione dei tempi e delle modalità per il trasferimento dei dati in base a quanto stabilito in sede di riorganizzazione;

3. Le attività del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato.

1.3

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) a consentire entro il 31 dicembre 2009 l'accesso gratuito tramite la rete *Internet* al servizio di banche dati *on-line* dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato denominato *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana telematica, in breve GURITEL, nonché ad assicurare entro il medesimo termine la consultazione gratuita dei testi legislativi, normativi e regolamentari vigenti, costantemente aggiornati alla luce delle eventuali modifiche intervenute».

1.2

D'ALIA

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«*c*) a consentire anche con gradualità e comunque entro il 2009 l'accesso gratuito tramite la rete *internet* al servizio informativo *on-line* dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato denominato *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana Telematica, in breve GURITEL».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

IL RELATORE

Il Senato,

nell'esaminare disegno di legge n. 1342 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa»,

apprezzato l'impegno del Governo ad accelerare la piena realizzazione del progetto «Normattiva», avviato dall'articolo 107 della legge finanziaria 2001 e volto a costituire la banca dati informatica pubblica, gratuita e certa della normativa vigente, mediante l'assunzione del relativo coordinamento in capo al Ministro per la semplificazione normativa e attraverso la decisa riduzione dello stock della normativa vigente;

concordando con il Governo nel sottolineare come il pieno conseguimento degli obiettivi indicati dal suddetto articolo 107 e specificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo (24 gennaio 2003) rappresenti un dovere delle pubbliche istituzioni, una conquista di civiltà giuridica e uno strumento essenziale ai fini della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa, a beneficio dei cittadini e delle imprese;

preso atto della complessità dei problemi di ordine giuridico, informatico ed organizzativo posti in luce dal progetto «Normattiva», complessità determinata in primo luogo dalla mole e dalla confusione del materiale normativo da trattare informaticamente e dalle carenze – quantitative e qualitative – delle banche dati pubbliche preesistenti;

segnalata l'esigenza di conciliare, conseguentemente, l'accelerazione nell'attuazione del progetto con il mantenimento del necessario rigore tecnico e giuridico;

considerato, in particolare, che, nell'ambito del progetto «Normattiva», è in corso di attuazione un sottoprogetto (cd. «progetto *workflow* normativo») volto a realizzare un circuito informatico di trasmissione certificata dei testi normativi fra le istituzioni partecipi dell'iter legislativo (Ministeri, Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Ministero della giustizia, *Gazzetta Ufficiale*), il cui completamento è destinato a recare importanti benefici in termini di celerità, qualità, risparmio economico e per l'alimentazione della banca dati,

impegna il Governo:

nel dare attuazione all'articolo 1 del decreto-legge, come modificato in sede di conversione, a tener conto delle indicazioni di ordine giu-

ridico ed informatico espresse dal progetto «Normattiva» relative alla qualità giuridica e informatica che dovrà essere assicurata alla banca dati;
a sostenere il celere completamento del «progetto *workflow* normativo».

G1.101

IL RELATORE

Il Senato,

premesso che il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, nel testo modificato in sede di conversione, non consente in alcun caso il finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi del decreto stesso;

considerato che numerose assemblee legislative regionali hanno in corso progetti volti all'implementazione o alla realizzazione di banche dati della legislazione vigente, funzionali alla costruzione della banca dati prevista dal comma 1 del medesimo articolo 1, che necessitano di essere finanziati;

ritenuto che le disposizioni contenute nel citato articolo 1 – conformemente a quanto previsto dalla Costituzione relativamente alla competenza statale in tema di «coordinamento informativo ... e informatico» *ex* articolo 117, secondo comma, lettera *r*) – attribuiscono al Ministro per la semplificazione normativa, nei confronti delle regioni, un compito di «coordinamento»;

considerato che, in vista del coordinamento, è prevista, dal comma 1 del medesimo articolo 1, la convergenza, a fini meramente conoscitivi e di armonizzazione, di tutti i progetti di informatizzazione legislativa presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, convergenza rispetto alla quale il Ministro per la semplificazione normativa coopera con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

visto che non sono attribuiti al Ministro per la semplificazione normativa poteri *stricto sensu* autorizzatori,

impegna il Governo:

in sede di applicazione della norma, a interpretare il comma 3 dell'articolo 1, nel senso di considerarlo, per quanto riguarda le regioni, introduttivo di un onere di interlocuzione e cooperazione interistituzionale relativamente all'informatizzazione ed alla classificazione della normativa statale e regionale, soddisfatto il quale le regioni danno seguito ai propri progetti di informatizzazione normativa, ferma restando la prosecuzione dei finanziamenti regionali per le banche dati in essere.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.All.1.3

LAURO

Al comma 1, Allegato 1, sopprimere la seguente voce: «n. 10936-bis – Regio Decreto 3 giugno 1924, n. 969 – Approvazione del Regolamento per l'istruzione industriale in applicazione del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523».

2.All.1.1

D'ALIA

Al comma 1, Allegato 1, dopo la voce n. 11036 inserire la seguente:

«n. 11036-bis – Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 – Approvazione del regolamento di esecuzione del regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia».

2.All.1.2

D'ALIA

Al comma 1, Allegato 1, dopo la voce n. 14644 inserire la seguente:

«n. 14644-bis – Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993 – Approvazione del testo unico della legge elettorale politica (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 1928), ad eccezione dell'articolo 86, commi penultimo e terzultimo».

2.1

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, dopo le parole: «con atto ricognitivo», inserire le seguenti: «di natura regolamentare, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 200 del 2008, mediante il quale si è disposta l'espressa abrogazione di un gran numero di leggi non più attuali risalenti al periodo precedente alla entrata in vigore della Costituzione;

ritenuta l'opportunità che nell'opera di semplificazione della legislazione – intrapresa con l'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e proseguita con il decreto-legge n. 112 del 2008 e con quello in discussione – continui, a essere, per quanto possibile, adottato il criterio della indicazione esplicita delle norme da abrogare;

considerato che tale indicazione risulta coerente con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, laddove, nel disporre l'abrogazione, viene anche fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 del citato articolo 14, concernenti il cosiddetto meccanismo «taglia-leggi»;

ritenuto che la previsione, in tale meccanismo, della automatica abrogazione delle norme anteriori al 1970 non ricadenti nelle categorie escluse o non individuate come indispensabili con appositi decreti delegati rappresenti una «clausola di chiusura» necessaria, che non impedisce all'attività del legislatore delegato di esplicitarsi – nel puntuale rispetto dei principi e dei criteri direttivi della delega – anche attraverso ulteriori provvedimenti di abrogazione esplicita e che, anzi, ciò sia auspicabile,

impegna il Governo:

a procedere ad eventuali ulteriori abrogazioni espresse con i decreti legislativi di cui al comma 14 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e non più con lo strumento del decreto-legge.

EMENDAMENTI

2.0.1

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Abrogazione espressa di altra norma vigente)

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogata la legge n. 124 del 23 luglio 2008».

Art. 3.

3.2

CUFFARO, D'ALIA, CINTOLA

Al comma 1-bis, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) la voce n. 2691, relativa alla legge 15 aprile 1973, n. 94».
